

In Parlamento. Istanza all'organismo di composizione

Primo sì alla delega che introduce l'«alert» per le società a rischio

■ Prevenire il fallimento ma soddisfare i creditori scongiurando l'insolvenza a sorpresa delle imprese a rischio decozione. A questo mirano le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, che potranno essere introdotte se il disegno di legge delega per la riforma delle procedure concorsuali - approvato la settimana scorsa in prima lettura alla Camera - supererà anche l'esame del Senato e se il Governo adotterà i decreti a lui delegati.

Le procedure previste dal Ddl puntano a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare le trattative tra debitore e creditori. Si pone l'obbligo a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi. Questi «indizi» dovranno essere individuati in base a indici di natura finanziaria, che saranno definiti nei decreti delegati e che dovranno considerare il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione del magazzino e l'indice di liquidità. In caso di omessa o inadeguata risposta dell'organo amministrativo, gli organi di controllo dovranno informare il presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo in cui l'impresa ha sede.

Il debitore dovrà essere assistito da un'apposita sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi già previsti dalla legge 3 del 2012. Su istanza del debitore che ravvisa indizi di crisi, l'organismo da lui scelto incaricherà un profes-

sionista specializzato di arrivare a una soluzione della crisi, concordata tra debitore e creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo se le trattative danno positivi riscontri e in ogni caso non superiore complessivamente a sei mesi.

Di questa istanza l'organismo dovrà dare immediata comunicazione ai creditori pubblici qualificati (agenzia delle Entrate, enti previdenziali, agenti della riscossione). A questi creditori è fatto anche obbligo di segnalare agli organi di controllo della società e in ogni caso al presidente della sezione impresa del tribunale competente per territorio il perdurare di inadempimenti di importo rilevante. Il Governo ne fisserà i requisiti in termini non assoluti ma relativi, in rapporto alle dimensioni dell'impresa.

Se non verrà raggiunta tra il debitore e i creditori una soluzione concordata entro il termine eventualmente prorogato, l'organismo ne darà segnalazione al pubblico ministero del luogo in cui ha sede il debitore.

Per l'imprenditore che proporrà l'istanza tempestivamente o che chiederà l'omologazione di un accordo di ristrutturazione, scatteranno misure premiali: tra queste la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare, se il danno cagionato è di speciale tenuità, e un'attenuante a effetto speciale per tutti gli altri reati.

Inoltre, sarà garantita una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlate ai debiti fiscali, fino alla conclusione della procedura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

